



# Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

[www.comune.castiglionecosentino.cs.it](http://www.comune.castiglionecosentino.cs.it) - [castiglionecosentino@postecert.it](mailto:castiglionecosentino@postecert.it) - [castiglionecosentino@libero.it](mailto:castiglionecosentino@libero.it)

Prot. N° .....

## ORDINANZA N° 24

### IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del 28 Agosto 2014 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

CONSIDERATA la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina e al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

CONSIDERATI i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso randagismo;

RITENUTA, altresì, la necessità e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n°14/01-03-2007 ad oggetto: " Regolamento comunale della popolazione canina e disciplina della convivenza tra uomo e animale ordinanza M.S. del 12-12-06. Approvazione", esecutiva.

### ORDINA

#### Art. 1

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità all'ordinanza del 28 Agosto 2014 del Ministero della Salute.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
  - a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
  - b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale;
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

#### Art. 2

1. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonchè di cani non identificati e registrati in conformità all'ordinanza.  
I trasgressori possono incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.-

Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura, alla Stazione Carabinieri di S. Pietro In Guarano, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed in altri luoghi pubblici e trasmessa alla Regione Calabria Servizio Veterinario Area A - Rende.

Dalla Residenza Municipale li, 25-09-2014

Il Sindaco  
F.to (D.ssa Dora Lio)